

Informativa sulla sostenibilità dei Servizi Finanziari

1. Premessa

La Commissione Europea ha pubblicato nel marzo del 2018 il Piano d'Azione per la finanza sostenibile, in attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in cui delinea la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Nello specifico, il Piano d'azione individua i tre seguenti obiettivi:

- I. riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- II. gestire i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché
- III. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Nell'ambito di tale Piano rientra l'emanazione del **Regolamento (UE) 2019/2088**, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. «**SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation**»).

Uno degli obiettivi di tale Regolamento è fornire agli investitori finali informazioni in merito all'integrazione dei "rischi di sostenibilità" e degli "impatti negativi sui fattori di sostenibilità" nei processi decisionali dei partecipanti ai mercati finanziari (soggetti che rendono disponibili prodotti finanziari quale il servizio di gestioni di portafogli) e dei consulenti finanziari (soggetti che prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni).

Si rammenta infatti che si tratta di due nozioni che, sebbene distinte, sono interconnesse nel definire il principio della c.d. "doppia materialità", che permea la disciplina dell'SFDR e più in generale il framework della finanza sostenibile dell'UE.

Se gli investimenti, da un lato, sono soggetti al rischio di sostenibilità, inteso quale "un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica,

potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento", dall'altro, a seconda della specifica tipologia, gli investimenti medesimi possono recare ripercussioni negative sull'ambiente e sulla società.

Entrambe le citate variabili sono considerate nelle modalità di selezione dei prodotti d'investimento per conto dei clienti da parte della Banca. Queste modalità trovano riflesso sia nell'informativa ex art. 3 SFDR sull'integrazione del rischio di sostenibilità nella consulenza, sia nella dichiarazione ex art. 4 SFDR sulla considerazione dei PAI (ove prevista).

Le disposizioni introdotte dall'SFDR trovano applicazione:

- **alla Banca**, in qualità di consulente finanziario, in quanto ente creditizio che presta la consulenza in materia di investimenti o assicurativa sui seguenti prodotti finanziari¹:
 - un prodotto di investimento assicurativo (IBIPs);
 - le quote di OICVM (Fondi comuni di investimento e SICAV);
 - un prodotto pensionistico.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento SFDR, la Banca rende disponibili nella presente sezione del proprio sito web le informazioni riguardanti:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell'ambito delle consulenze in materia di investimenti o assicurative (art. 3 SFDR);
- un'informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR).

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni riportate nei paragrafi successivi si forniscono le seguenti definizioni ai sensi della normativa SFDR:

- **rischi di sostenibilità**: gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe causare un significativo impatto negativo,

¹ Ai sensi di quanto definito dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088

effettivo o potenziale, sul valore di un investimento (ad esempio, si può pensare a fenomeni meteorologici avversi e sui conseguenti effetti sulle entità che li subiscono);

- **fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **principali impatti negativi (PAI):** gli impatti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
- **investimento sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo:
 - ambientale (E), quale, ad esempio, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse concernenti l'impiego di energia e/o di energie rinnovabili, l'utilizzo responsabile di materie prime, di risorse idriche e di uso del suolo, la riduzione della produzione di rifiuti delle emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e lo sviluppo dell'economia circolare, oppure
 - sociale (S), un investimento cioè che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate;

a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- **Investimento ecosostenibile:** Un investimento, allineato ai criteri della Tassonomia dell'UE, che:
 - contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
 - rispetta le garanzie minime di salvaguardia, e i Principi guida delle Nazioni

Unite su imprese e diritti umani;

senza arrecare danni significativi agli obiettivi di tali investimenti;

- **preferenze di sostenibilità:** s'intende la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno nel suo investimento, e se sì in che misura, uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
 - a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima debba essere investita in prodotti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento Tassonomia];
 - b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima debba essere investita in prodotti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio [Regolamento SFDR];
 - c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.

I paragrafi seguenti sono stati aggiornati a seguito dell'adozione della valutazione delle preferenze di sostenibilità nel modello di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti a partire dal mese di novembre 2023, al fine di poter tenere in debita considerazione, nello svolgimento dell'attività, i fattori ESG.

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (art. 3 SFDR)

I processi decisionali relativi agli investimenti riferiti alle linee di gestione di portafogli offerte alla clientela, sono definiti dall'Ente che presta il servizio di gestione, per i quali si rimanda al seguente link: <https://www.cassacentrale.it/it/products/soluzioni-di-investimento/gestioni-patrimoniali?p=523>

Nell'ambito della consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativo, la Banca prevede l'esame dell'informativa resa dai produttori in merito agli eventuali elementi rilevanti per le preferenze di sostenibilità (i.e. presenza di investimenti

allineati alla Tassonomia, investimenti sostenibili o considerazione dei PAI), nonché ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell'ambito del processo distributivo alla clientela per informarla delle caratteristiche ambientali o sociali promosse e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.

In tale ottica, la Banca ha definito criteri di selezione dei soggetti (quali società di gestione del risparmio e compagnie assicurative) i cui prodotti possono entrare a fare parte del catalogo di offerta della Banca, sulla base della politica ESG adottata dai medesimi.

La Banca ha, infatti, cura di verificare che siano selezionati solo soggetti che nell'ambito delle soluzioni di investimento proposte tengano in effettiva considerazione i rischi di sostenibilità.

Sempre al fine di contribuire a uno sviluppo economico sostenibile e ridurre potenziali rischi di sostenibilità, la Banca ha, inoltre, ampliato la propria gamma di offerta, prevedendo l'inclusione di prodotti finanziari che esplicitamente si richiamano a criteri di sostenibilità.

Per ulteriormente consolidare la valorizzazione di criteri ESG nei processi connessi alla prestazione di consulenza, nell'ambito del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo europeo sulla sostenibilità nel settore finanziario, la Banca ha provveduto, inoltre, coerentemente con l'evoluzione della normativa di settore, ad arricchire il set di informazioni raccolte dai clienti in merito ai relativi obiettivi di investimento, al fine di acquisire le relative eventuali preferenze per investimenti che valorizzino i fattori ambientali, sociali e di governance.

Le informazioni raccolte, naturalmente, sono utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni relative a prodotti finanziari e assicurativi di investimento che tengano in considerazione (anche) tali ulteriori preferenze espresse dalla clientela di riferimento.

L'approccio, così definito, consente alla Banca di raccomandare strumenti o prodotti finanziari considerandone anche i rischi di sostenibilità più rilevanti.

3. Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimento e assicurazioni sui fattori di sostenibilità (art. 4, c. 5, SFDR)

La Banca comprende la rilevanza che le scelte di investimento dei clienti possono avere sui fattori di sostenibilità e perciò, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimento, prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento su tali fattori (c.d. "Principal Adverse Impact – PAI"). Gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono valutati, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, mediante l'analisi delle informazioni trasmesse dagli emittenti – che si qualificano come partecipanti ai mercati finanziari ex art. 2 n. 1) SFDR – dei prodotti finanziari rilevanti ai sensi di SFDR². Per ciascun prodotto la Banca analizza, anche avvalendosi dell'informazioni fornite dall'info-provider, la documentazione resa disponibile dal produttore (es. European ESG Template – EET, documentazione contrattuale, ...) avendo cura di approfondire quali tematiche connesse ai PAI sono prese in considerazione dal prodotto stesso.

Le informazioni analizzate sono utilizzate dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti per valutare l'adeguatezza delle raccomandazioni di investimento rispetto al profilo del cliente e, in particolare, la corrispondenza alle sue preferenze di sostenibilità, qualora espresse, e tenendo in considerazione l'indicazione fornita dal cliente su quale ambito di PAI considera maggiormente rilevante.

Nel processo di selezione e valutazione dei prodotti da inserire nel proprio catalogo di offerta, infatti, la Banca prende in considerazione le valutazioni fornite dai produttori in merito all'impatto negativo sui fattori di sostenibilità dei prodotti medesimi e delle decisioni di investimento che sono prese nell'ambito degli stessi. In particolare, la Banca mitiga gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità con differenti modalità:

- selezione dei prodotti finanziari privilegiando, ove possibile e se disponibile, prodotti finanziari che prendono in considerazione gli indicatori PAI, prodotti finanziari classificati art. 9 SFDR o, come seconda scelta, quelli classificati art. 8 SFDR, non precludendo la possibilità di detenere fondi art. 6 SFDR in portafoglio;

- integrazione dei fattori ESG nel processo di consulenza: la Banca prioritizza i prodotti con elevati rating E, S e G, che hanno normalmente minori impatti negativi

² Ai sensi dell'art. 2 n. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) i prodotti finanziari rilevanti per i consulenti finanziari sono: un fondo di investimento alternativo (FIA); un IBIP; un OICVM.

principali (in termini assoluti e/o in relazione al loro settore) a causa di standard più elevati/migliori condizioni operative pratiche.

4. Politica di remunerazione (art. 5 SFDR)

La Banca considera la sostenibilità parte integrante della propria cultura e uno degli elementi fondamentali del proprio modello di business, in grado di generare valore aggiunto nel lungo termine e contribuire alla realizzazione dei propri obiettivi e dei propri valori di Libertà, Relazione, Innovazione e Impegno verso gli stakeholder, a partire da clienti, investitori e collettività.

Tali obiettivi sono allineati con l'Action Plan definito dalla Commissione Europea per rafforzare il ruolo della finanza nella realizzazione di un'economia efficiente che consegua anche obiettivi ambientali e sociali.

A tal proposito la Banca si impegna a perseguire una progressiva integrazione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance all'interno della strategia, della gestione dei rischi e dei processi di remunerazione, promuovendo un approccio sistemico, inclusivo e trasparente che sia in grado di garantire anche il rispetto dei principi di pluralità, pari opportunità, equità e non discriminazione di genere. A questo riguardo, si evidenzia che la Banca già assicura al proprio personale dipendente pari opportunità di accesso alla formazione e agli avanzamenti di carriera.

La SFDR prevede che la Banca includa nelle proprie politiche di remunerazione e incentivazione informazioni su come le stesse siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità, per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo "Sostenibilità" del documento pubblicato sul sito della Banca denominato "Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei dipendenti" pubblicato annualmente.

In linea con quanto espresso dalla guida BCE sui rischi climatici, e come enunciato negli orientamenti dell'EBA, le politiche e prassi di remunerazione della Banca sono state integrate al fine di:

- stimolare comportamenti coerenti con l'approccio (al rischio) climatico e ambientale, nonché con gli impegni assunti su base volontaria dalla Banca nella prevenzione gestione e riduzione degli impatti ambientali generati sia direttamente sia indirettamente dalle proprie attività;
- contribuire a promuovere sempre più un approccio a lungo termine per la gestione dei rischi climatici e ambientali.

Questa profonda attenzione verso il tema della sostenibilità, si è concretizzata nella definizione di un Piano di interventi in materia di ESG trasmesso anche alla Banca D'Italia – espressione del proprio impegno verso uno sviluppo di lungo periodo sempre più sostenibile e responsabile – che declina le priorità strategiche in questo ambito e definisce i principali obiettivi che dovranno essere raggiunti nei prossimi anni.

Si evidenzia, infatti, che la Banca ha già realizzato una serie di interventi: in tema di impatto ambientale, una parte del parco autovetture della flotta aziendale ad uso promiscuo (fringe benefit) è stata sostituita con auto con minore impatto ambientale mediante il noleggio a lungo termine. La banca ha, inoltre, previsto nel proprio Contratto Integrativo Aziendale, oltre al pagamento di una polizza sanitaria integrativa erogata sottoforma di cassa mutua, l'accantonamento annuale di € 35.000,00 da destinare ad interventi annuali di Check-Up da programmare nel tempo riservate al proprio personale dipendente.

La Banca assicura, inoltre, una sana ed efficace gestione dei rischi di sostenibilità, anche attraverso un sistema di remunerazione che non incoraggia l'assunzione di rischi legati a fattori ESG. Per incoraggiare un maggiore orientamento alla sostenibilità, la Banca ha, inoltre introdotto un nuovo indicatore al quale vincolare l'erogazione di una parte non rilevante della remunerazione variabile riservata al personale dipendente. In particolare, l'erogazione di importi sotto forma di "Una Tantum" è correlata sarà vincolata, oltre che al conseguimento degli obiettivi di solidità, liquidità e redditività, al raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi pianificati nel Piano di azione ESG deliberato dalla Banca in almeno la metà dei progetti individuati nello stesso. La Banca ritiene che l'incentivo rivolto al personale per il raggiungimento della retribuzione variabile sopraindicata non determini

un incremento del rischio reputazionale derivante dai fattori ESG.

La Banca Popolare di Lajatico persegue il proprio modello di business e la propria strategia in tema di finanza sostenibile in linea con le disposizioni di vigilanza ed in coerenza con le proprie previsioni statutarie che ne orientano l'azione verso il rispetto dei principi etici, di legalità e sostenibilità. L'adesione ai principi della finanza sostenibile rafforza il modello di business della Banca, orientato da sempre a servizio delle famiglie e delle imprese che operano nel territorio e con il perseguimento di finalità mutualistiche (centralità della persona e promozioni di attività ed iniziative sociali e culturali del territorio).

Lajatico, 20/12/2024